

La nuova impresa «sociale» pronta per il debutto

Gian Paolo Tosoni

■ Debutterà in Italia l'impresa agricola sociale con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 208 di ieri della Legge 18 agosto 2015 n.141.

Si tratta di quei soggetti giuridici che svolgono le attività agricole previste dall'articolo 2135 del Codice Civile oppure sotto forma di cooperativa sociale (legge 381/91) e che procede all'inserimento socio lavorativo di lavoratori svantaggiati (regolamento Ue 651/2014). Inoltre l'impresa agricola sociale può svolgere la prestazione di attività di servizio per la comunità mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, il tutto per promuovere ed accompagnare azioni che portino allo svi-

luppo di abilità e capacità lavorative. L'impresa agricola sociale è altresì indirizzata a formare progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, a salvaguardare la biodiversità nonché la diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche; in particolare tali servizi dovranno essere rivolti ai bambini in età prescolare e alle persone in difficoltà fisica e psichica. Le modalità di svolgimento di queste attività saranno indicate da un decreto del ministero delle Politiche agricole e alimentari da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Tutte queste attività hanno natura di attività connesse (articolo 2135 del Codice Civile) e quindi aventi natura agri-

cola. Attività che devono essere svolte in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Le regioni e le province autonome sono chiamate a favorire l'integrazione delle imprese agricole sociali del proprio territorio. Gli operatori della agricoltura sociale possono anche costituirsi in organizzazione di produttori (decreto del 27 maggio 2005 n.102).

I locali destinati alle attività di agricoltura sociale mantengono il riconoscimento della ruralità e pertanto i fabbricati aventi natura strumentali (D/10) sono esenti da Imu. Alle queste attività si applicano infine i regimi fiscali previsti per gli altri imprenditori agricoli.